



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2004/00118

2004/250/00045

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 23/03/2004

Altri Settori:

Estensore: Estensore Igiene e Ambiente

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: IL FAVISMO

Responsabili procedimento	Data Visto
Sonia Positano	22/03/2004
Dirigente	Data Sottoscrizione
Giuseppe Potere Simeone Di Cagno Abbrescia	APPOSTA IL 23/03/2004 APPOSTA IL 23/03/2004

IL SINDACO

PREMESSO CHE,

- a seguito dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH) con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- la crisi emolitica, nei diversi casi e a seconda della diversa gravità, si caratterizza con manifestazioni sintomatiche progressive che vanno dall'astenia intensa fino a un quadro clinico di estrema gravità, che può determinare anche il coma e l'arresto cardiaco;
- i soggetti con il predetto deficit di G6PDH nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica se esposti alla ingestione di legumi denominati fave, ovvero, anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o alla inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- il fenomeno del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

RILEVATO CHE alcuni cittadini affetti da favismo hanno segnalato la presenza, in prossimità della loro abitazione, di campi agricoli utilizzati anche per la coltivazione di fave;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza per prevenire ed eliminare, sul territorio comunale, i gravi pericoli che minacciano la salute dei cittadini colpiti da malattia di favismo, diffusa nelle aree del Mezzogiorno d'Italia;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL BA/4;

ORDINA

1. **Il divieto assoluto** di coltivazione delle fave entro e sino ad una distanza di 300 mt. dall'abitazione del soggetto affetto da favismo;

2 chi è affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi, che determina la malattia comunemente denominata favismo, deve darne tempestiva comunicazione al S.I.S.P. dell'ASL BA/4 documentando la malattia con apposita certificazione specialistica rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica;

3. i cittadini che intendono coltivare fave in siti con distanza inferiore a 300 mt da edifici non di loro proprietà, possesso e uso esclusivi, dovranno preliminarmente accertarsi, presso il competente S.I.S.P dell'ASL BA/4, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave di cui alla citata Ordinanza;

4. i proprietari dei fondi insistenti nel raggio dei 300 mt. dall'abitazione dei soggetti di cui è stata accertata la carenza congenita dell'enzima G6PDH, a decorrere dalla data della notifica della presente Ordinanza, devono provvedere ad eliminare del tutto il tipo di coltura delle fave;

5. il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca della Ordinanza in oggetto;

A V V E R T E

l'inosservanza ai punti 1. – 3. – 4. della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

In caso di inottemperanza, il Comune di Bari provvederà ad eliminare le colture di fave con oneri a carico del titolare del fondo, affidando l'esecuzione dei lavori ad AMIU S.p.A.

D I S P O N E

- di dare ampia pubblicità alla presente Ordinanza Sindacale;
- di notificare la presente Ordinanza nelle forme di rito ai seguenti Servizi competenti per territorio:

Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL BA/4;
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ASL BA/4;
Comando di Polizia Municipale di Bari;
Comando di Polizia di Stato;
Corpo Forestale dello Stato;
Comando Regionale Carabinieri Puglia;
Questura di Bari;
Albo Pretorio;
Circoscrizioni Comunali;
Ufficio Relazioni Pubblico del Comune di Bari;
AMIU S.p.A

Gli Agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale e gli Ispettori Tecnici d'Igiene della ASL BA/4, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco
Simeone di Cagno Abbrescia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 23/03/2004 ed è divenuta esecutiva in data 23/03/2004.

Il Dirigente Responsabile
F.to Giuseppe Potere

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30/03/2004 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Il Direttore della Ripartizione
F.to Alessandro Grieco

Bari, 09/04/2004

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Il responsabile
Giuseppe Potere

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30/03/2004 al 08/04/2004.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

F.to